

Repertorio n.

CONTRATTO DI CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO TRA COMUNE
DI AREZZO E ***** PER IL LOCALE DI
PROPRIETA' COMUNALE POSTO.....

L'anno 2026 e questo giorno ***** del mese di
*****, con la presente scrittura privata da valere e tenere nei modi migliori
di legge

TRA

il Comune di Arezzo (C.F. 00176820512), rappresentato dal direttore del
Servizio Patrimonio, Dott., Codice fiscale *****,
nato a ***** il, e residente per la carica in Piazza della
Libertà 1, che interviene non in proprio ma in nome e per conto
dell'Amministrazione Comunale di Arezzo, a norma dell'art. 107 del DLGS
n°267 del 18.08.2000, delle norme di cui ai vigenti Statuto comunale e
Regolamento comunale degli atti attribuiti alla competenza del direttore di
ufficio o servizio, nonché dell'incarico conferito con Determinazione n.57 del
18 marzo 2024,

E

l'Associazione, Codice Fiscale ***** rappresentata
da, nato a ***** il, Codice
fiscale, domiciliato in

PREMESSO CHE

- Il Comune di Arezzo è proprietario del locale posto, identificato al
Catasto

fabbricati del Comune di Arezzo,

- con deliberazione n....., la Giunta Comunale di Arezzo ha deliberato di procedere all'affidamento in concessione a titolo gratuito del locale presso il Colle del Pionta ad un ente del terzo settore, da individuarsi tramite espletamento di procedura ad evidenza pubblica;

- con provvedimento del direttore del Servizio Patrimonio n. del, si è proceduto all'aggiudicazione dell'affidamento suddetto, all'Associazione ***** , a seguito dell'espletamento di apposita procedura pubblica, conclusasi con il verbale di aggiudicazione del 03/06/2025 della Commissione giudicatrice;

- che l'istanza n. prot. contenente la proposta del progetto avanzata dall'Associazione..... dovrà essere attuata dalla medesima per la durata della concessione presso i locali concessi.

- Quanto sopra premesso, con la presente scrittura privata, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSA ED ALLEGATI AL CONTRATTO

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Arezzo, denominato nel seguito anche Comune o Concedente, concede in concessione a titolo gratuito all'Associazione ***** , denominata nel seguito anche Associazione o Concessionario, che accetta senza alcuna riserva, il godimento e l'utilizzo del locale, identificato al Catasto fabbricati del Comune di Arezzo, sezione A,

I locali vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e come meglio individuati nella planimetria allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Concedente dichiara che al presente contratto non si applica la disciplina in tema di certificazione energetica in quanto trattasi di atto a titolo gratuito privo di effetti traslativi.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO ANTICIPATO

Il presente contratto avrà validità di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di stipula rinnovabili una sola volta. Il Comune potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta di disdetta da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi sulla data in cui dovrà avvenire la riconsegna del locale. È consentito allo stesso modo all'Associazione di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa comunicazione da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi dalla data di rilascio del locale, senza alcun diritto ad alcun rimborso per gli eventuali interventi eseguiti ed i costi sostenuti.

Per esigenze di interesse pubblico (in particolare per il manifestarsi di eventi imprevisti che rendano necessaria l'immediata disponibilità del bene) il Comune può procedere alla revoca dell'affidamento, senza diritto per il Concessionario di indennizzo alcuno.

ART. 4 - USO ESCLUSIVO DEL LOCALE

Il locale viene affidato in concessione a titolo gratuito per essere destinato a sede dell'Associazione per le proprie attività musicali. È fatto espresso divieto al Concessionario di utilizzarlo per scopi diversi. Il Comune non è responsabile per l'uso e la custodia dell'immobile in concessione. Per pattuizione espressa delle

parti la relativa responsabilità graverà unicamente sul Concessionario.

**ART. 5 – STATO DELL’IMMOBILE E INTERVENTI DI
MANUTENZIONE**

L’immobile viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Il Concessionario si farà carico di tutti gli oneri connessi alla realizzazione degli interventi necessari a rendere idonei i locali al proprio uso, che dovranno essere effettuati previa autorizzazione da parte del Comune e previo rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

**ART. 6 – ALTRI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO E
POLIZZA ASSICURATIVA**

Sono a carico del Concessionario:

1. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e degli impianti, che dovessero rendersi necessari; qualsiasi intervento edilizio e/o impiantistico da eseguire all'interno del locale, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune;
2. la rimessa in pristino dei locali, allo scadere della concessione: al termine del contratto il Comune si riserva la facoltà di acquisire, alla sua proprietà, gratuitamente, tutte le addizioni o le migliorie apportate al locale o di richiederne la rimozione senza oneri aggiuntivi per il Comune;
3. l'attivazione e/o voltura delle utenze e le relative spese di consumo (energia elettrica, riscaldamento, telefono, acqua);
4. la tariffa di igiene ambientale, nonché eventuali ulteriori tasse e tariffe applicabili;
5. gli arredi e gli allestimenti del locale.
6. la responsabilità della gestione della struttura e del rispetto delle norme vigenti in materia, esonerando il concessionario da responsabilità per i danni a

cose o persone derivante dall'uso dei locali: a tal proposito il concessionario dà atto, al momento della stipula del presente atto, di essere in possesso di polizza assicurativa all risks a tutela dell'immobile, contenente anche garanzia accessoria denominata "Ricorso terzi" per i danni provocati a Terzi a seguito di un evento indennizzabile da suddetta polizza. Tale copertura assicurativa dovrà essere mantenuta in essere per tutta la vigenza contrattuale.

7. Il concedente dà atto a sua volta di essere in possesso di polizza assicurativa per eventi che possano causare responsabilità civile verso terzi, nonché danni ai locali, agli impianti, alle attrezzature del concessionario e alle persone derivanti dagli oneri manutentivi posti a carico del comodante o comunque riconducibili a responsabilità della proprietà.

È fatto obbligo al Concessionario di rispettare la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché di applicare il CCNL di categoria vigente ed i contratti integrativi decentrati relativi, in favore del proprio personale dipendente.

Il Concessionario si impegna altresì a produrre, tramite pec, al Concedente una sintetica relazione annuale delle attività svolte in relazione a quanto previsto dal progetto contenuto nell'istanza n. prot., richiamata in premessa, sulla base della quale sono stati concessi i locali in oggetto, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

ART. 7 - RICONSEGNA DELL'IMMOBILE

Alla data dell'effettiva scadenza del presente contratto il Concessionario provvederà, senza indugio, alla riconsegna del locale in concessione, libero da cose e da persone e in buono stato di conservazione e manutenzione, fatto salvo

il normale degrado prodotto dall'uso.

ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario non potrà fare cessioni a terzi, in costanza di contratto, del locale oggetto della presente concessione, pena l'immediata risoluzione del contratto, con conseguente risarcimento dei danni subiti dal Comune.

ART. 9 – RISOLUZIONE E DECADENZA

La concessione si risolve a seguito di inadempienze rispetto a quanto previsto nel contratto. In particolare qualora il Concessionario:

- abbia ceduto il contratto a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente;
- non abbia eseguito gli interventi di manutenzione posti a suo carico;
- abbia mutato la destinazione del bene o ne abbia fatto uso irregolare;
- abbia violato le vigenti norme antincendio e, più in generale, le norme di sicurezza previste dall'ordinamento giuridico;
- abbia perso i requisiti dichiarati in sede di partecipazione all'avviso pubblico.

Si verifica la decadenza dell'affidamento qualora il Concessionario:

- venga sciolto;
- non eserciti alcuna attività per almeno un anno;
- abbia gravemente danneggiato il locale e non abbia provveduto al ripristino dello stesso (in tale caso sorge il diritto per il Comune di chiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti).

ART. 10 - ACCESSO AL LOCALE

Nel corso della concessione il Concessionario dovrà consentire l'accesso al locale alle persone incaricate dal Comune, per eventuali accertamenti, verifiche, controlli, ispezioni, compatibilmente con le esigenze dell'Associazione.

ART. 11 – SPESE

Le spese relative e conseguenti alla stipula dell'atto sono a totale carico del Concessionario.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà di competenza del Foro di Arezzo.

ART. 13 – RINVIO E DISCIPLINA APPLICABILE

Per quanto non espressamente previsto e pattuito nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e ad ogni altra norma di legge vigente ed applicabile in materia di concessione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Arezzo: il Direttore del Servizio Patrimonio

Dott.

Per l'Associazione *****: il legale rappresentante
